

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitariodi **Laura Mazzola**

In data 28.12.2023, il Consiglio dei ministri ha approvato il D.L. 215/2023, pubblicato nella G.U. 303/2023, recante ***"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"***.

Con il **Comunicato stampa n. 64/2023** il Consiglio dei ministri ha reso noto il contenuto del testo normativo, relativo alla **proroga dei termini in prossima scadenza** collegati ai seguenti ambiti:

- pubblica Amministrazione;
- interno;
- **economia e finanze**;
- salute;
- istruzione e merito;
- università e ricerca;
- cultura;
- infrastrutture e trasporti;
- affari esteri e cooperazione internazionale;
- difesa;
- giustizia;
- ambiente e sicurezza energetica;
- agricoltura, sovranità alimentare e foreste;
- sport;
- cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- editoria;
- fondo complementare al PNRR aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016;
- previdenza.

Per quanto riguarda l'**ambito relativo all'economia e alle finanze**, è stata, tra le altre, prevista la **proroga**, a **tutto il 2024**, del **divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che**

effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche (operazioni B2C).

Specificatamente, l'**articolo 3, comma 3, D.L. 215/2023**, interviene sull'[articolo 10-bis, D.L. 119/2018](#), che prevede, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, il **divieto di emissione di fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare appunto al Sistema TS.**

Il predetto regime di esonero era stato originariamente introdotto, a tutela della *privacy* dei pazienti, per il solo anno 2019 e, di seguito, di volta in volta **prorogato per i successivi anni dal 2020 al 2023.**

In altre parole, resta in vigore il **divieto di emettere fatture elettroniche** mediante il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, **in capo ai:**

- **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema, di cui all'[articolo 10-bis, D.L. 119/2018](#);
- **soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**, con riferimento alle fatture relative a **prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche**, di cui all'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018](#).

Si evidenzia che il citato [articolo 10-bis, D.L. 119/2018](#), definisce chiaramente l'ambito soggettivo del divieto di fatturazione elettronica, riferendosi agli **operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.**

Tale divieto deve essere osservato anche da tutti i **soggetti in regime forfettario** e dagli **enti di cui alla L. 398/1991**, quali le associazioni senza fini di lucro.

Di converso, **il divieto non opera in riferimento alle prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (operazioni B2B)**; infatti, per tali prestazioni è dovuta la fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese materialmente nei confronti delle persone fisiche.

In merito, si rileva che, incorre nella violazione di **omessa fatturazione** il soggetto che, interpretando erroneamente la portata del divieto in esame, **emette il documento in formato cartaceo.**

Infine, si rileva un'ulteriore novità, introdotta con la conversione in legge del D.L. 145/2023 (cosiddetto "Decreto anticipi"), in base alla quale è stato **eliminato l'obbligo**, che avrebbe dovuto entrare in vigore a decorrere dall'1.1.2024, **di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.**